



**Comune
di Bologna**

Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni

Comune di Bologna

**Servizio finalizzato alla realizzazione di attività di
aggancio scolastico, per il contrasto alla dispersione ed
evasione scolastica, per il periodo 2023-2025, rivolto a
ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado e dei centri di formazione professionale
(12-18 anni)**

Capitolato speciale

CIG 9810378408

Indice

CAPITOLATO SPECIALE.....	3
PARTE DESCRITTIVA (A).....	3
Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art. A.3 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO.....	3
Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	3
Art. A.5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA.....	4
Art. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI.....	4
Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
Art. A.9 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	7
Art. A.10 – SUBAPPALTO.....	8
Art. A.11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	8
Art. A.12 – CLAUSOLA SOCIALE.....	9
Art. A.13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE.....	9
Art. A.14 - PENALI.....	9
Art. A.15 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.....	10
Art. A.16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. A.17 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. A.18 - FORO COMPETENTE.....	11
Art. A.19 - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
PARTE PRESTAZIONALE (B).....	13
Art. B.1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	13
Art. B.2 – TEMPISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
Art. B.3 – COSTI PER L'UTENZA, LOCALI, PULIZIE, FORNITURA MATERIALI.....	15
Art. B.4 – PERSONALE IMPIEGATO.....	15
Art. B.5 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONE FINALE.....	16

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE DESCRITTIVA (A)

Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio finalizzato al contrasto della dispersione/evazione di alunni/e delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei centri di formazione professionale (indicativamente tra i 12-18 anni), residenti o domiciliati nel Comune di Bologna e l'organizzazione di attività e laboratori fuori dalla scuola, ma fortemente integrati con essa, anche attraverso eventuali attività di riorientamento scolastico.

Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata biennale, a partire dal 1 settembre 2023 fino al 30 giugno 2025.

Alla data di scadenza l'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, come stabilito dall'art. 106, co. 11 del D. Lgs n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. A.3 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dalla stazione appaltante per l'affidamento del servizio di cui trattasi è pari a € 100.000,00 (IVA esclusa).

L'importo del contratto sarà corrispondente all'importo offerto in gara dall'impresa aggiudicataria.

L'importo contrattuale è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente documento, nonché degli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei

casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A.5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dalla Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale.

Solo al termine di tali verifiche l'appaltatore, su indicazione del RUP, potrà emettere la relativa fattura.

L'aggiudicataria dovrà emettere le fatture relative ai servizi svolti secondo le leggi vigenti. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: COMUNE DI BOLOGNA – Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni - C.F. 01232710374 - via Ca' Selvatica n. 7 -

40123 - Bologna.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- il codice identificativo univoco: G8F8H2
- il numero di codice identificativo gara (CIG)
- il riferimento della determinazione finanziaria di costituzione dell'impegno di spesa e relatività esecutività ed ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'Appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante, salvo quanto previsto nell'accordo di cui all'art. A.16. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - a. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 - b. danni a cose di terzi da incendio;
 - c. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - d. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
 - e. danni a cose in consegna e/o custodia;
 - f. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di

assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

3. Infortuni: per Infortuni sofferti dagli utenti fruitori del servizio dovrà essere prevista una polizza per i seguenti Capitali, non inferiore a:
- a. Caso Morte euro 100.000,00
 - b. Caso Invalidità Permanente euro 100.000,00
 - c. Rimborso Spese Mediche euro 2.500,00
 - d. Rimborso spese lenti ed occhiali euro 600,00

I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'Articolo 1916 C.C.) nei confronti dell'appaltatore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'appaltatore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'appaltatore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'Articolo 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'Appaltatore, non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Art. A.9 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli

accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione. In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

E' vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione d'azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione d'imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 Dlgs. 50/2016.

Art. A.11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori.

Per il presente appalto si stimano oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a zero, fatto salvo in ogni caso l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

In caso di emergenza sanitaria in corso durante l'esecuzione dell'appalto, nella realizzazione del servizio presso servizi educativi e scolastici, nonché presso sedi proprie o diverse, l'appaltatore rispetterà le disposizioni governative, regionali e locali in tema di sicurezza sanitaria, adottando ogni comportamento utile all'applicazione e al rispetto delle misure igieniche di contrasto e contenimento. Le modalità di espletamento delle attività previste dal presente appalto seguiranno, in tal caso, le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Art. A.12 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. lgs 15 giugno 2015, n. 81.

L'appaltatore si impegna, altresì, a semplice richiesta della stazione appaltante, a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nell'appalto.

L'allegato "dati personale contraente uscente" espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione.

Art. A.13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Per il presente contratto il RUP potrà avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti. Il RUP darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.14 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita per circostanze particolari, il RUP, con apposita comunicazione dell'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione

appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP comunica all'appaltatore la ripresa.

Art. A.14 - PENALI

La stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'impresa appaltatrice, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Per ogni inadempimento potranno essere applicate sanzioni da un minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila) rapportate alla gravità dell'inadempienza.

Si intende che durante l'intero periodo di esecuzione della fornitura, l'importo complessivo delle penali eventualmente applicate non potrà superare, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs 50/2016, il 10% del valore di aggiudicazione.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati a carico della stazione appaltante ovvero sulla garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, che dovrà di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. A.15 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Clausola revisione prezzi

E' stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs 50/2016: è ammessa la revisione dei prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell'arco di durata dell'appalto. A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il RUP, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di CCNL intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il RUP, conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

Art. A.16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a garantire al Comune, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di dati personali connessi all'affidamento del servizio, l'appaltatore verrà designato quale Responsabile Esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE sopra richiamato, previa stipula di apposito accordo, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto o, comunque, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

E' previsto l'uso di immagini a fini di documentazione nel pubblico interesse, con le modalità indicate nel citato accordo.

Art. A.17 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 5 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali;

7. grave inadempimento in merito all'attuazione del progetto di assorbimento del personale presentato;
8. grave danno all'immagine dell'Amministrazione comunale;
9. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A.14 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto.

Nel caso di cui ai punti n. 5, 6 e 7, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A.18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

Art. B.1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura, finalizzata al contrasto della dispersione/evazione di alunni/e delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei centri di formazione professionale (indicativamente tra i 12-18 anni), residenti o domiciliati nel Comune di Bologna, prevede l'organizzazione di attività e laboratori fuori dalla scuola, ma fortemente integrati con essa, anche attraverso eventuali attività di riorientamento scolastico. Tali alunni/e saranno individuati sulla base di specifiche richieste provenienti dalle scuole, in stretto raccordo con i Servizi Educativi Scolastici Territoriali (SEST) a cui la scuola dovrà precedentemente aver richiesto la collaborazione, come previsto dai Protocolli d'intesa in materia, per una presa in carico complessiva dell'alunno/a a rischio dispersione scolastica/evazione/ritiro sociale.

La durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30 giugno 2025.

Obiettivo prioritario perseguito è quello di intervenire in stretta connessione con scuole, studenti, famiglie e servizi territoriali dei quartieri per offrire opportunità formative, relazionali, orientative e riorientative, a studenti in dispersione/evazione scolastica, con priorità a coloro che abbiano superato i 20 giorni di assenza in un trimestre/quadrimestre/pentamestre, in modo da riattivare la motivazione alla formazione, all'apprendimento e la "riconciliazione" con il mondo scolastico.

L'offerta progettuale che si intende presentare dovrà evidenziare:

1. come viene curato il raccordo con la scuola, con i servizi educativi territoriali e gli altri soggetti della rete eventualmente coinvolti nella presa in carico (neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza (NPIA), servizio sociale territoriale (SST), educativa domiciliare (SEDT), ecc.);
2. come viene curata l'integrazione con le materie scolastiche, anche attraverso la stesura di un patto formativo integrato tra studente, famiglia, scuola, SEST, nonché i supporti previsti e l'accompagnamento alla transizione (eventuale accompagnamento al laboratorio, come si può essere di supporto alla scuola per favorire la permanenza scolastica, l'accompagnamento all'iscrizione ad altra scuola o centri di formazione ecc.);
3. le modalità di raccordo della rete interna al progetto (equipe, formazione interna, ecc.);
4. la descrizione delle azioni specifiche come meglio richiesto a seguire.

Gli ambiti di intervento dovranno riguardare percorsi interdisciplinari integrati con il piano educativo e scolastico degli studenti in dispersione/evazione scolastica, con particolare attenzione all'integrazione degli studenti con disabilità/fragilità, in raccordo con gli altri interventi eventualmente presenti. Dovranno altresì essere previste ed evidenziate le attività trasversali per incentivare l'autostima e il protagonismo degli alunni, per favorire la sperimentazione di attività che permettano l'espressione dei talenti e delle potenzialità,

veicolando il cambiamento.

La descrizione delle azioni specifiche della proposta progettuale dovrà essere rappresentata attraverso una descrizione delle modalità di:

- A. individuazione di un tutor per ciascun caso richiedente e modalità di raccordo con la scuola e i servizi coinvolti;
- B. erogazione di colloqui orientativi individuali con professionisti dell'orientamento, ai fini della valutazione di eventuali percorsi formativi da intraprendere, anche alternativi a quelli intrapresi, valutandone la fattibilità di passaggio, prevedendo il coinvolgimento dei genitori, insegnanti del personale coinvolto dall'esperienza;
- C. eventuali accompagnamenti individuali iniziali presso le sedi ove si terranno i laboratori;
- D. modello organizzativo di almeno 10 laboratori all'anno di tipo professionale e artigianale per l'utenza coinvolta con professionisti, nel rispetto delle normative assicurative sull'uso di mezzi e strumenti. I laboratori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare: cucina, ciclomeccanica, falegnameria, videomaking, serigrafia, sartoria, artigianato artistico, making e 3D, panificazione, giardinaggio, fattoria urbana, impiantistica, cura della persona, recupero competenze scolastiche. I laboratori dovranno avere una durata di almeno 8 settimane per laboratorio, per 2 o 3 giorni la settimana, per 2-3 ore al giorno, per gruppi di almeno 5/6 allievi o più;
- E. definizione di una rete di realtà produttive/lavorative/artigianali del territorio, prevedendo visite e accompagnamenti, con oneri a carico dell'ente proponente;
- F. erogazione della formazione alle competenze trasversali per lo sviluppo di soft skills e su motivazione, autostima e progettualità personale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare: sviluppo di competenze sociali, lavoro di squadra, capacità di adattarsi e risolvere problemi (con particolare attenzione alla gestione della rabbia e dei conflitti), personal finance, cittadinanza attiva (partecipazione ad attività di volontariato presso le realtà associative presenti sul territorio ad es. pulizia muri delle scritte writers);
- G. cura della produzione di documentazione dell'esperienza dell'utente seguito, supporto alla predisposizione di materiale cartaceo e multimediale dell'esperienza da parte dello studente;
- H. produzione di strumenti per l'osservazione, il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio, report sulle competenze acquisite da fornire alla scuola per il riconoscimento dell'esperienza curricolare; dovrà altresì essere promosso, in collaborazione con il Sest e con il consiglio di classe, un momento di presentazione in classe o all'esame di licenza media dell'esperienza svolta e degli eventuali materiali prodotti dallo studente;
- I. collaborazione alla realizzazione di incontri formativi su tematiche inerenti l'orientamento.

Tale offerta progettuale sarà presentata alle scuole e ai servizi educativi all'inizio di ogni anno scolastico per favorire la fruizione del servizio più opportuna. Tutte le azioni dovranno essere realizzate da professionisti in materia.

Il progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 60 studenti per ogni anno scolastico. Il soggetto proponente, al fine di agevolare la partecipazione alle attività degli studenti, dovrà mettere a disposizione almeno 4 sedi attrezzate per le attività laboratoriali di cui sopra, dislocate su diversi Quartieri della città di Bologna. Potrà essere richiesta l'attivazione di laboratori su un altro territorio diverso da quelli che prevedono già una copertura del servizio.

Si richiede la partecipazione del coordinatore e dei quattro tutor (1 per sede) del Servizio aggiudicatario all'equipe cittadina coordinata dall'Area Educazione per la disamina delle richieste, che viene convocata ogni 2/3 settimane, per analizzare le segnalazioni provenienti dalle scuole, assegnare i casi, monitorare l'andamento dei progetti individuali e programmare e verificare le attività laboratoriali.

Art. B.2 – TEMPISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il piano di lavoro (inserimento minori nelle attività, catalogo offerte) dovrà essere concordato con i referenti dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni.

Si richiede una presentazione dell'offerta attraverso una descrizione come meglio approfondito sopra, comprendente una suddivisione per periodo (bimestre/trimestre) per ciascun a.s. rispondente alle diverse esigenze esperienziali, con indicazione delle giornate /fascia oraria di attività previste per settimana, in particolare di matrice professionale (falegnameria, caffetteria, ristorazione, impiantistica, giardinaggio, fattoria urbana, cura della persona) finalizzate all'approfondimento di interessi e capacità laboratoriali specifiche, prevedendo la conoscenza e la visita dei centri di formazione professionale e di significative realtà produttive di riferimento presenti sul territorio.

Le attività dovranno essere realizzate in orario mattutino o pomeridiano, all'interno della definizione di un Patto Formativo personalizzato per ogni alunno/a, a cura del tutor SAS assegnato, in collaborazione con il coordinatore di classe, l'Educatore SEST referente sul caso, la famiglia e l'alunno/a fruitore, al fine di armonizzare altri eventuali e ulteriori interventi presenti.

Periodo di realizzazione delle attività per ogni a.s:

Settembre/Aprile: analisi in equipe delle richieste provenienti dalle scuole e approfondimento dei bisogni specifici degli alunni segnalati; raccordo e monitoraggio delle situazioni seguite con i servizi e la scuola, in particolare con i coordinatori di classe.

Ottobre - maggio: realizzazione delle attività laboratoriali professionalizzanti almeno bimestrali per alunni/e, secondo le modalità sopra richieste; accompagnamento degli alunni alla preparazione di prodotti multimediali/artigianali da portare in esito al percorso, ai fini della valutazione scolastica, con particolare attenzione ai prodotti finalizzati al sostegno dell'esame di licenza media.

Maggio: conclusione laboratori; interventi individualizzati per l'accompagnamento all'esame di licenza media; conclusione della redazione di relazioni finali dei percorsi degli studenti e invio alle scuole e agli educatori referenti dei SEST ai fini dello scrutinio finale.

Art. B.3 – COSTI PER L'UTENZA, LOCALI, PULIZIE, FORNITURA MATERIALI

Tutte le attività sono da effettuarsi in forma gratuita per l'utenza.

Le utenze, la manutenzione dei locali e le pulizie saranno a carico degli affidatari.

I materiali necessari per la realizzazione dei laboratori e gli spostamenti con mezzo pubblico previsti per la realizzazione delle visite/attività sul territorio, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. B.4 – PERSONALE IMPIEGATO

Il progetto dovrà evidenziare le professionalità coinvolte e la loro qualificazione; sono richiesti esperti nell'ambito educativo e formativo, in grado di predisporre contesti relazionali e formativi idonei agli obiettivi del progetto.

Il personale dovrà essere in numero adeguato alla gestione delle attività di gruppo, nonché possedere i requisiti fisici, sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni del servizio.

Il personale dell'affidatario contribuirà a tutte le fasi del lavoro educativo (programmazione, conduzione, verifica, documentazione) dedicando a queste attività tempo lavoro non frontale, in stretto raccordo col personale comunale.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di legge in materia di salute, di sicurezza, di previdenza e di assistenza nei confronti degli operatori impiegati.

Art. B.5 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONE FINALE

L'aggiudicatario dovrà effettuare un monitoraggio costante delle situazioni inserite compilando e aggiornando in collaborazione con l'Area Educazione un database, in drive condiviso, con i seguenti indicatori:

- provenienza della segnalazione (IC o IS)
- classe
- età alunno/a
- cittadinanza alunno/a
- se in carico ad altri servizi (NPIA, SST, strutture o altro indicandone il nominativo)
- tutor assegnato e soggetto gestore
- indicare i laboratori in cui viene inserito l'alunno: tipologia, soggetto gestore, numero settimane, numero giornate settimanali, numero ore settimanali, totale ore previste
- presenze effettive dell'alunno per giornata
- visite alle realtà del territorio (data e ore)
- totale ore frequentate
- prodotto realizzato dall'alunno e data presentazione in classe/esame

Ulteriori indicatori utili alla descrizione delle attività potranno essere aggiunti in accordo con l'Area Educazione.

E' richiesta entro giugno di ogni a.s, una relazione generale sull'andamento del servizio (rapporti con scuola e servizi) e sulle modalità di svolgimento delle attività realizzate

(laboratori effettuati, visite alle realtà territoriali). Si chiedono inoltre i dati sulla rilevazione del gradimento dei ragazzi/e coinvolti.

AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
NUOVE GENERAZIONI
La Capo Area
Veronica Ceruti
(firmato digitalmente)